

OGGETTO: Trasformazione della società ASEV spa in società consortile per azioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Capraia e Limite è socio, per una quota pari al 2,03% del capitale sociale, della società Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa Società per Azioni (di seguito ASEV), costituita il 20/12/2001, con sede in Empoli (FI), Via delle Fiascaie n. 12, C.F./P. I.V.A.: 05181410480, il cui capitale sociale, interamente versato, è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- ASEV è una società per azioni a maggioranza pubblica, partecipata principalmente dai Comuni del Circondario dell'Empolese-Valdelsa e dalla C.C.I.A.A. di Firenze, che svolge servizi di interesse generale, utili a promuovere lo sviluppo del territorio in campo economico, sociale, culturale e turistico, concentrati in particolare sulla formazione professionale e sui servizi alle imprese facenti parti della struttura produttiva dell'area Empolese Valdelsa;
- la partecipazione azionaria nella Società da parte del Comune di Capraia e Limite è finalizzata, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, allo svolgimento delle attività di produzione di un servizio di interesse generale;
- il Comune di Capraia e Limite ha confermato il mantenimento della suddetta partecipazione all'interno del proprio Piano di Revisione straordinaria delle Partecipazioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/10/2017 e, altresì, all'interno dei successivi Piani annuali adottati gli anni successivi, ai sensi dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016, ultimo dei quali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2021;
- i cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato il mondo della formazione e dei servizi alle imprese hanno fatto sorgere per ASEV l'esigenza di modificare i propri scopi, dando priorità al perseguimento di fini consortili, che sono più coerenti con la sua missione, con il suo oggetto sociale e con le finalità istituzionali perseguite dalla maggioranza dei soci;
- con nota acquisita dall'Ente con protocollo n. 6582 del 04/07/2022, ASEV ha trasmesso all'Amministrazione comunale lo studio preliminare di fattibilità per la trasformazione di ASEV S.p.A. in società consortile per azioni, la proposta del nuovo Statuto societario e il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2022 nella quale è stato approvato, oltre alla proposta di nuovo Statuto, il Piano economico-finanziario per le annualità 2022-2024;
- con successiva nota acquisita al protocollo n. 7143 del 15/07/2022, ASEV ha trasmesso la relazione sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione di ASEV da s.p.a. in società consortile per azioni, redatta ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2, Codice civile;
- con nota acquisita al protocollo n. 7839 del 02/08/2022, ASEV ha trasmesso i documenti completi e definitivi per la variazione dello Statuto;

Considerato pertanto che gli Organi amministrativi e direttivi della società, tenendo conto di quanto disposto dal citato art. 4 del TUSPP, hanno proposto la trasformazione di ASEV da "società per azioni" a "società consortile per azioni" e che, in seguito a tale cambiamento di assetto societario, viene fatta rinuncia del conseguimento dello scopo di lucro per favorire uno scopo consortile, rappresentato dallo svolgimento di attività comuni di interesse pubblico;

Visto l'art. 3, comma 1, d.lgs 175/2016 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di partecipare a società consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

Richiamato altresì anche quanto precisato dalla Corte dei Conti, nella deliberazione n. 135/2021/PAR del 09/09/2021 Sez. Reg. di Contr. per l'Emilia-Romagna, secondo cui "(...) *la disciplina delle società a partecipazione pubblica non contiene alcuna disposizione circa l'obbligo*

di distribuzione ai soci degli utili eventualmente prodotti dalla società partecipata, con la conseguenza che gli stessi possono essere sistematicamente reinvestiti, anche in caso di società lucrative. In tale contesto, l'attribuzione ad una società a controllo pubblico dello scopo mutualistico tipico dei consorzi, possibile in base al combinato disposto degli artt. 2602 ("Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese") e 2615-ter c.C. ("Le società ...possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602") non incontra alcun particolare limite normativo.”;

Visti:

- lo studio preliminare di fattibilità per la trasformazione di ASEV spa in organismo non lucrativo;
- lo schema di statuto della società consortile, in cui vengono modificate le norme che regolano la società per renderle più confacenti al perseguimento delle finalità pubbliche, viene modificato l'oggetto sociale, prevedendo la possibilità di svolgimento di attività, a seguito della trasformazione societaria, adatte al perseguimento delle finalità pubbliche e in cui viene confermato il capitale della società in euro 250.000;
- la relazione trasmessa da ASEV sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione da s.p.a. a società consortile per azioni, in cui vengono evidenziate le motivazioni e gli effetti della trasformazione e le caratteristiche della stessa, in cui peraltro la scelta della forma consortile è giustificata non avendo la società la necessità di perseguire lo scopo di lucro, tipico delle società private, bensì quello di continuare a contribuire al perseguimento delle finalità pubbliche dei soci di maggioranza;
- il piano economico finanziario 2022-2024, da cui emerge che ASEV, a seguito della trasformazione societaria, dovrebbe mantenersi stabilmente in equilibrio, sia dal punto di vista economico sia finanziario;

Considerato di individuare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Dlgs 175/2016, le seguenti ragioni e finalità della scelta a favore della trasformazione societaria di ASEV:

- la trasformazione da Società per azioni (S.p.A.) a Società consortile per Azioni (S.c.p.A.), determinando una mutata natura giuridica non lucrativa, comporta una più ampia possibilità di partecipazione ai bandi pubblici, di accedere a finanziamenti, a contributi e a risorse finanziarie utilizzabili per lo svolgimento dei servizi a favore della collettività, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici, in particolare alla luce delle recenti difficoltà riscontrate dalla società nella partecipazione ai bandi pubblici che, sempre più spesso, tendono a premiare organismi aventi scopi mutualistici o consortili, vietando talvolta la partecipazione a quelli che perseguono lo scopo di lucro;
- tale scelta risulta compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del TUSPP, tenuto conto altresì delle valutazioni riportate nell'allegato Piano economico-finanziario 2022-2024 che evidenzia un possibile andamento futuro di stabile crescita della società dal punto di vista economico e di sostanziale stabilità finanziaria;
- la società, a seguito della trasformazione in società consortile, viste anche le attività ricomprese nell'oggetto sociale che potrà svolgere, così come previste nello schema di statuto, risulta lo strumento più adatto per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Richiamata in proposito la deliberazione n. 135/2021/PAR del 09/09/2021 della Corte dei Conti, Sez. Reg. di Contr. per l'Emilia-Romagna Corte dei Conti, secondo cui: “una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l'attività di ricerca a ricaduta collettiva può giustificare la trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico, a condizione che tale ampliamento dell'attività della società sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali” di tutti i soci pubblici partecipanti (art. 4, comma 1, del Tusp) e il ricorso allo strumento societario sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, del Tusp)”;

Ritenuto pertanto che sussistano comprovate ragioni, secondo le previsioni di cui all'art. 5 comma 1 d.lgs 175/2016, a fondamento della trasformazione di ASEV da società per azioni in società consortile per azioni;

Visto quanto convenuto dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con deliberazione del 06/10/2021, ha stabilito che la società ASEV è da considerarsi *partecipata* da Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) e m) d.lgs 175/2016 e non società a *controllo pubblico* e, conseguentemente, la trasformazione in società consortile potrà avvenire senza modifiche sostanziali al suo assetto organizzativo;

Visti:

- l'art. 2500 septies del Codice civile, in forza del quale le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e la deliberazione di trasformazione della società deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata;
- l'art. 2500 sexies, comma 3 Codice civile che prevede che ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione alla società trasformata proporzionale al valore della sua quota o delle azioni detenute prima della trasformazione;
- l'art. 2498 Codice civile che stabilisce che con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione e pertanto, tutti i diritti e gli obblighi di ASEV spa confluiranno in ASEV società consortile per azioni;

Preso atto che trattandosi di società a partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSPP), oltre alle disposizioni del Codice civile in materia di società, se non derogate dalle disposizioni del suddetto decreto, ai sensi dell'art. 1 comma 3;

Visto l'art. 7 comma 7 lett. b), secondo cui la trasformazione della società deve essere adottata con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ovvero, in caso di partecipazioni comunali, con deliberazione del Consiglio Comunale previa sottoposizione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs 175/2016, dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità disciplinate da ciascun ente locale;

Ritenuto pertanto di aderire al progetto di trasformazione della forma societaria della società ASEV da Società per azioni (S.p.A.) a Società consortile per Azioni (S.c.p.A.), determinando una mutata natura giuridica non lucrativa;

Tenuto conto che per portare a termine tale operazione risulta necessario per A.S.E.V. approvare un nuovo Statuto della società;

Ritenuto di approvare lo schema di Statuto della società A.S.E.V. S.c.p.A. (All. A), la relazione sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione di A.S.E.V. da S.p.A. a Società consortile per azioni (All. B), il Piano economico-finanziario della società A.S.E.V. per il triennio 2022-2024 (All. C) e lo studio preliminare di fattibilità per la trasformazione di A.S.E.V. S.p.A. in Organismo non lucrativo (All. D), ai fini della successiva approvazione della trasformazione societaria da parte del Consiglio Comunale ;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e con Avviso sul sito istituzionale dell'Ente, con termine per presentare osservazioni fino al _____;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2021, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSPP);
- il vigente Statuto comunale;
- il Codice civile, in particolare gli artt. 2498 e ss e 2602 e ss. cc;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voti resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Voti:

d e l i b e r a

1) di richiamare le premesse, prese d’atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2) di approvare:

- lo schema di Statuto della società A.S.E.V. (S.c.p.A.), allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- la relazione sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione di A.S.E.V. da S.p.A. a Società consortile per azioni, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. B);
- il Piano economico-finanziario della società A.S.E.V. per il triennio 2022-2024, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. C);
- lo studio preliminare di fattibilità per la trasformazione di A.S.E.V. S.p.A. in Organismo non lucrativo, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. D);

3) di approvare la trasformazione societaria della società A.S.E.V. da Società per azioni (S.p.A.) a Società consortile per Azioni (S.c.p.A.), determinando una mutata natura giuridica non lucrativa;

4) di dare mandato al Sindaco di approvare l’operazione di trasformazione di ASEV;

5) di pubblicare il presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Capraia e Limite, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere con gli adempimenti necessari per la trasformazione societaria della partecipata;

Con voti resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Voti:

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.